

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma del 15 marzo 2013,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Niccolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.S.D. ISCHIA ISOLA VERDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUTEOLANA/ISCHIA DEL 19.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ischia Isola Verde di Ischia annulla la delibera impugnata, ripristinando il risultato conseguito sul campo di 0-2 nella gara sopraindicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. ARCIDIACONO SALVATORE CARMELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 3467/335 PF12-13/SP/BLP DEL 7.12.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 4.2.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Arcidiacono Salvatore. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. MAJELLA NUNZIO (ALL'EPOCA TESSERATO VITERBESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 92 N.O.I.F.- (NOTA N. 2106/126 PF12-13/AM/MA DEL 15.10.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Majella Nunzio riduce la sanzione della squalifica a 2 mesi. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S. FERMANA S.S.D. SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLZAN MARCOS SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA, FERMANA/VIS TORGIANO 1928 DEL 20.2.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 196 del 21.2.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. di Fermo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO U.S. SAMBENEDETTESE 2009 SSD ARL AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI €2.000,00;
- OBBLIGO DI DISPUTA DI 2 GARE A PORTE CHIUSE,
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE 2009 SSDARL/MACERATESE S.R.L. S.D. DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 27.2.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sambenedettese 2009 S.S.D. A.R.L. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 15 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete